

Delibera n° 462

Estratto del processo verbale della seduta del
14 marzo 2014

oggetto:

LR 80/1982, ART 3, COMMA 1 - (ISTITUZIONE DEL FONDO DI ROTAZIONE REGIONALE PER INTERVENTI NEL SETTORE AGRICOLO). INDIRIZZI DI SPESA IN ORDINE ALLA DETERMINAZIONE DELLA MISURA DELL'AIUTO CONTENUTO NEI FINANZIAMENTI IN CONFORMITÀ ALLA COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE RELATIVA ALLA REVISIONE DEL METODO DI FISSAZIONE DEI TASSI DI RIFERIMENTO E DI ATTUALIZZAZIONE (2008/C 14/02) ED IN ORDINE ALLA MISURA DELLO SPREAD APPLICATO PER L'EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI.

Debora SERRACCHIANI	Presidente	assente
Sergio BOLZONELLO	Vice Presidente	assente
Loredana PANARITI	Assessore	presente
Paolo PANONTIN	Assessore	presente
Francesco PERONI	Assessore	presente
Mariagrazia SANTORO	Assessore	presente
Maria Sandra TELESCA	Assessore	presente
Gianni TORRENTI	Assessore	presente
Sara VITO	Assessore	presente

Daniele BERTUZZI Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Vista la legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo) e successive modificazioni ed integrazioni che prevede la concessione, con le disponibilità del Fondo, di finanziamenti agevolati a favore delle imprese agricole;

Rilevato che i regolamenti di attuazione della legge regionale 80/1982 e la convenzione stipulata con le banche ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della stessa legge regionale 80/1982, prevedono l'erogazione dei finanziamenti con il concorso delle disponibilità finanziarie del Fondo e di capitale bancario;

Considerato che la convenzione stipulata con le banche attualmente stabilisce che la quota regionale del finanziamento è pari al 50 per cento e che ad essa si applica un tasso di interesse pari a zero;

Atteso che la medesima convenzione stabilisce per la quota bancaria del finanziamento l'applicazione di un tasso di interesse determinato nella misura dell'euribor maggiorato di uno spread annuo massimo, in considerazione del fatto che il tasso di interesse applicato ai finanziamenti ordinari viene usualmente determinato sommando un parametro variabile denominato "spread" ad un parametro base, riferibile alle quotazioni del tasso denominato "euribor" per i finanziamenti a tasso variabile ed alle quotazioni del tasso denominato "eurirs" per i finanziamenti a tasso fisso;

Considerato, inoltre, che la banca si assume il rischio di rimborsare la quota regionale anche in caso di inadempimento dell'impresa finanziata;

Vista la propria deliberazione n. 297 del 27 febbraio 2013 con il quale è stato adottato, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 80/1982, un atto di indirizzo di spesa autorizzando il Direttore del competente servizio della Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali ad adeguare la misura dello spread annuo massimo applicato alla quota dei finanziamenti erogati con capitale bancario entro limiti massimi differenziati parametrati alla valutazione creditizia ed al livello di garanzie delle imprese nella seguente misura:

SPREAD MASSIMI = MARGINI (in punti base)			
Categoria di rating	Costituzione di garanzie		
	Elevata	Normale	Bassa
Ottimo (AAA-A)	180	250	380
Buono (BBB)	250	380	420
Soddisfacente (BB)	380	420	480
Scarso (B)	420	480	-
Negativo/Difficoltà finanziarie (CCC e inferiore)	480	-	-

Ricordato che il predetto atto di indirizzo si è in tale modo conformato, per quanto possibile, al contenuto della Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02), di seguito Comunicazione, che stabilisce, tra l'altro, che l'aiuto contenuto nei finanziamenti venga calcolato come differenza tra il tasso teorico di mercato individuato sommando ad un tasso base stabilito dalla Commissione un margine determinato prendendo in considerazione la categoria di rating dell'impresa beneficiaria e la qualità delle garanzie dalla stessa costituite per il medesimo finanziamento, secondo la seguente tabella:

Margini relativi ai prestiti in punti base			
Categoria di rating	Costituzione di garanzie		
	Elevata	Normale	Bassa
Ottimo (AAA-A)	60	75	100
Buono (BBB)	75	100	220
Soddisfacente (BB)	100	220	400
Scarso (B)	220	400	650
Negativo	400	650	1000

Considerato, altresì, che il medesimo atto di indirizzo ha coniugato l'esigenza di consentire un più ampio accesso ai finanziamenti del Fondo da parte delle imprese meritorie di credito con la necessità di prevedere condizioni economiche applicate alla quota di finanziamento erogata con provvista bancaria, che continuino a garantire il mantenimento della componente di agevolazione presente nella quota erogata con provvista regionale, secondo il contenuto della Comunicazione;

Rilevata la necessità di adeguare l'operatività del Fondo per renderla ulteriormente conforme al contenuto della Comunicazione per quanto attiene al metodo di calcolo della componente di aiuto contenuta nei finanziamenti erogati;

Atteso che la metodologia adottata dalla Comunicazione fa riferimento allo specifico sistema di rating "Standard & Poor's" per classificare le imprese in classi di rating secondo il seguente sviluppo:

Standard & Poor's	Categoria di rating
AAA	OTTIMA
AA+	
AA	
AA-	
A+	
A	
A-	BUONA
BBB+	
BBB	
BBB-	SODDISFACENTE
BB+	
BB	
BB-	
B+	SCARSO
B	
B-	
CCC+	NEGATIVO
CCC	
CCC-	
D	

Riscontrato, a tale proposito, che le banche sono dotate di differenti ed autonomi strumenti di rating e metodologie con scale di classificazione tra loro anche molto diversificate, sia nell'ampiezza (numerosità) delle classi di merito previste, sia nella denominazione delle classi stesse;

Riscontrato, altresì, che anche gli indicatori del livello delle garanzie richieste per l'erogazione dei finanziamenti sono espressi dalle banche con criteri e modalità diverse;

Rilevato anche che il settore agricolo manifesta, rispetto agli altri comparti, evidenti componenti distintive con riferimento alla forma di conduzione prevalentemente familiare delle imprese, alla sua polverizzazione, alle caratteristiche dei cicli produttivi ed alla durata degli investimenti;

Considerato, inoltre, che l'assenza di obblighi contabili che riguarda la stragrande maggioranza delle imprese agricole determina per le banche la necessità di dotarsi di modelli di rating specifici per il reperimento, la verifica e l'elaborazione di indici economici non supportati da documenti contabili o fiscali;

Rilevato che alcune banche non hanno ancora adottato sistemi e metodologie di rating o ritengono il loro sistema di rating non idoneo alla corretta valutazione dell'impresa agricola, basando la valutazione di merito creditizio esclusivamente sulla conoscenza dell'impresa e sull'andamento del rapporto in essere con la stessa, o comunque affiancando alle misure più tradizionali utilizzate dai modelli di rating metodologie di valutazione del merito creditizio che classificano le imprese sulla base di altri criteri ed indicatori;

Ritenuto pertanto che al fine di un'applicazione corretta, effettiva ed omogenea del contenuto della Comunicazione sia necessario procedere alla definizione convenzionale di metodologie di equivalenza tra i diversi indicatori di valutazione del merito creditizio e quelli di rating espressi nella tabella della Comunicazione, garantendo la massima flessibilità operativa del Fondo e consentendo l'accesso alla sua operatività anche alle banche dotate di sistemi di valutazione di merito creditizio diverse dal rating "Standard & Poor's, evitando di alimentare le difficoltà registrate dalle imprese per l'accesso al credito;

Ritenuto altresì opportuno, per le stesse finalità, procedere ad una identificazione omogenea, per tutte le banche convenzionate, dei livelli delle garanzie così come definiti dalla Comunicazione, rispetto alle tipologie più ricorrenti di garanzie prestate ed al loro valore, così come riportato nelle seguenti tabelle:

Garanzie	Livello in % sul finanziamento
Elevate	Uguale o superiore al 70%
Normali	Compreso tra il 41% ed il 69 %
Basse	Uguale o inferiore al 40%

Tipologia della garanzia	Valore della garanzia
Ipoteca	100% del valore nominale di perizia
Pegno di titoli non di Stato	60% del valore nominale
Pegno di titoli su titoli di Stato	80% del valore nominale
Privilegio su attrezzature	30% del valore nominale
Fideiussione bancaria o assicurativa	100% del valore nominale
Fideiussione Confidi	60% del valore nominale
Fideiussione personale	50% del valore nominale
Pegno di denaro	100% del valore nominale

Ritenuto pertanto di adottare un ulteriore atto di indirizzo di spesa, autorizzando il Direttore del competente servizio della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali a definire convenzionalmente, ai soli fini del calcolo dell'aiuto contenuto nei finanziamenti del Fondo, l'equivalenza tra i diversi indicatori di valutazione del merito creditizio e quelli di rating espressi nella tabella della Comunicazione prevedendo che tale equivalenza sia elaborata con riferimento ai rating interni delle banche convenzionate o con una valutazione economico – finanziaria delle imprese beneficiarie realizzata utilizzando la seguente metodologia:

a) calcolo dei valori di riferimento di alcuni indici per imprese, così come dalle seguenti tabelle:

- per le imprese in contabilità ordinaria

Indice (fonte bilancio dell'impresa)	Valore riferimento
<p>A COPERTURA FINANZIARIA DELLE IMMOBILIZZAZIONI</p> <p>MEZZI PROPRI + DEBITI A MEDIO-LUNGO TERMINE / IMMOBILIZZAZIONI</p>	≥ 100%
<p>B INDIPENDENZA FINANZIARIA</p> <p>MEZZI PROPRI / TOTALE DEL PASSIVO</p>	≥ 10%
<p>C COPERTURA DEGLI ONERI FINANZIARI</p> <p>MARGINE OPERATIVO LORDO* / ONERI FINANZIARI LORDI</p> <p><i>* Valore calcolato sottraendo dalla somma algebrica [data dal Fatturato (somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni (art. 2425, lettera A), punto 1) del codice civile) ± le variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti (art. 2425, lettera A), punto 2, del codice civile) ± le variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (art. 2425, lettera B), punto 11, del codice civile) ± le variazioni dei lavori in corso su ordinazione (art. 2425, lettera A), punto 3, del codice civile) ± le variazioni delle immobilizzazioni per lavori interni (art. 2425, lettera A), punto 4, del codice civile) + i contributi in conto esercizio (art. 2425, lettera A), parte del punto 5, del codice civile)], i costi della produzione per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci (art. 2425, lettera B), punto 6, del codice civile), per servizi (art. 2425, lettera B), punto 7, del codice civile), per godimento di beni di terzi (art. 2425, lettera B), punto 8, del codice civile) e del personale (art. 2425, lettera B), punto 9, del codice civile).</i></p>	≥ 2
<p>D INCIDENZA DELLA GESTIONE CARATTERISTICA SULLA PRODUZIONE LORDA VENDIBILE</p> <p>MARGINE OPERATIVO LORDO / PRODUZIONE LORDA VENDIBILE</p>	≥ 8%

- per le imprese in contabilità semplificata o forfettaria

Indice (fonte modello "UNICO" presentato dall'impresa)	Valore riferimento
<p>A [RIM. FINALI + RIM. INIZIALI / 2] / PRODUZIONE LORDA VENDIBILE X 365 (GIORNI DI ROTAZIONE DEL MAGAZZINO)</p> <p>A1 MARGINE OPERATIVO NETTO* / PRODUZIONE LORDA VENDIBILE (per le imprese che non presentano la voce rimanenze) * Valore calcolato come differenza del valore relativo al Margine Operativo Lordo e del valore degli Ammortamenti (valore relativo alla voce, riportata nel modello "Unico", Quote di ammortamento)</p>	<p>≤ 180 giorni</p> <p>≥ 7%</p>
<p>B INCIDENZA DELLA GESTIONE CARATTERISTICA SULLA PRODUZIONE LORDA VENDIBILE</p> <p>MARGINE OPERATIVO LORDO* / PRODUZIONE LORDA VENDIBILE</p> <p>*Valore calcolato come differenza del valore relativo al Fatturato (valore relativo alla voce Ricavi di cui alle lett. a) e b) dell'art. 85, comma 1, del TUIR, riportata nel modello "Unico") algebricamente incrementato della differenza tra i valori delle Rimanenze iniziali e Rimanenze finali, ed il valore della somma delle voci, riportate nel modello "Unico", Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci, Spese per lavoro dipendente e assimilato e per lavoro autonomo, Spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore ad euro 516,46 e Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili strumentali</p>	<p>≥ 10%</p>
<p>C INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI SULLA PRODUZIONE LORDA VENDIBILE</p> <p>ONERI FINANZIARI * / PRODUZIONE LORDA VENDIBILE</p> <p>* Valore calcolato come differenza tra oneri finanziari e proventi finanziari risultanti da documenti contabili dell'impresa</p>	<p>≤ 5%</p>
<p>D REDDITIVITÀ</p> <p>UTILE DI ESERCIZIO / PRODUZIONE LORDA VENDIBILE</p>	<p>≥ 5%</p>

b) assegnazione, sulla base dei valori di riferimento, dei seguenti punteggi alle imprese:

- per le imprese in contabilità ordinaria

Valore	Punti
$A \geq 100\%$	3
$50\% < A < 100\%$	2
$0 < A \leq 50\%$	1
$A \leq 0$	0
$B \geq 10\%$	3
$6\% < B < 10\%$	2
$0 < B \leq 6\%$	1
$B \leq 0$	0
$C \geq 2$	3
$2 > C \geq 1,5$	2
$1,5 > C \geq 1$	1
$C < 1$	0
$D \geq 8\%$	3
$8\% > D \geq 5\%$	2
$5\% > D \geq 3\%$	1
$D < 3\%$	0

- per le imprese in contabilità semplificata o forfettaria

Valore	Punti
$A < 180\text{gg}$	3
$180\text{gg} < A < 270\text{gg}$	2
$270\text{gg} < A > 365\text{gg}$	1
$A > 365$	0
$A1 \geq 7\%$	3
$7\% > A1 \geq 4\%$	2
$4\% > A1 \geq 1\%$	1
$A1 < 1\%$	0
$B \geq 10\%$	3
$10\% > B \geq 6\%$	2
$6\% > B \geq 2\%$	1
$B < 2\%$	0
$C \leq 5\%$	3
$5\% < C \leq 10\%$	2
$10\% < C \leq 15\%$	1
$C > 15\%$	0
$D \geq 5\%$	3
$5\% > D \geq 3\%$	2
$3\% > D \geq 0\%$	1
$D < 0\%$	0

- c) attribuzione alle imprese delle seguenti classi di valutazione, conseguentemente al punteggio conseguito:

Punteggio impresa	CLASSE
12	A
da 9 a 11	B
da 5 ad 8	C
da 2 a 4	D

- d) i risultati della valutazione di cui alle lettere a), b) e c) riferiti agli ultimi due bilanci approvati (per le imprese in contabilità ordinaria) o agli ultimi due modelli "UNICO" presentati dalle imprese in contabilità semplificata o forfettaria sono così ricondotti alle categorie utilizzate dalla Comunicazione per l'attribuzione dei margini relativi ai finanziamenti:

Anno 1	Anno 2	FASCE
A	A	OTTIMO
B	A	
A	B	BUONO
B	B	
C	A	
D	A	
A	C	SODDISFACENTE
B	C	
C	B	
D	B	
D	C	
C	C	
A	D	SCARSO
B	D	
C	D	
D	D	

Ritenuto che, alla luce della procedura che si intende adottare per il rispetto della Comunicazione, l'ammissione ai finanziamenti delle imprese con valutazione riconducibile alle categorie da "OTTIMO" a "SCARSO" e la contestuale definizione di un unico limite massimo di spread annuo, individuato nella misura di 480 punti base, applicato alla quota dei finanziamenti del Fondo erogati con capitale bancario consenta il mantenimento della flessibilità operativa del Fondo e la massima accessibilità ai finanziamenti da parte delle imprese, garantendo anche il mantenimento della componente di agevolazione presente nella quota erogata con provvista regionale;

Visto il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004 n. 277 e successive modificazioni ed integrazioni;

Su proposta dell'Assessore alle attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali;

La Giunta regionale all'unanimità

DELIBERA

1. di autorizzare, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 80/1982, il Direttore del competente servizio della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse

agricole e forestali:

- a)** ad adeguare la misura dello spread annuo massimo applicato alla quota dei finanziamenti del Fondo erogati con capitale bancario entro il limite massimo di 480 punti base;
- b)** a definire convenzionalmente, ai soli fini del calcolo dell'aiuto contenuto nei finanziamenti del Fondo, l'equivalenza tra i diversi indicatori di valutazione del merito creditizio e quelli di rating espressi nella tabella della Comunicazione, prevedendo che tale equivalenza sia elaborata con riferimento ai rating interni delle banche convenzionate o con una valutazione economico – finanziaria delle imprese beneficiarie realizzata secondo il metodo di cui all'allegato A alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- c)** ad ammettere ai finanziamenti le imprese con valutazione riconducibile, secondo il metodo di cui all'allegato A, alle categorie da "OTTIMO" a "SCARSO";
- d)** a procedere convenzionalmente, per le medesime finalità di calcolo dell'aiuto contenuto nei finanziamenti del Fondo, ad una identificazione dei livelli delle garanzie, così come definiti dalla Comunicazione, rispetto alle tipologie più ricorrenti di garanzie prestate ed al loro valore, come riportato nell'allegato B alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

IL SEGRETARIO GENERALE

L'ASSESSORE ANZIANO

ALLEGATO A

- a) calcolo dei valori di riferimento di alcuni indici per imprese, così come dalle seguenti tabelle:
- per le imprese in contabilità ordinaria

Indice (fonte bilancio dell'impresa)	Valore riferimento
<p>A COPERTURA FINANZIARIA DELLE IMMOBILIZZAZIONI</p> <p>MEZZI PROPRI + DEBITI A MEDIO-LUNGO TERMINE / IMMOBILIZZAZIONI</p>	≥ 100%
<p>B INDIPENDENZA FINANZIARIA</p> <p>MEZZI PROPRI / TOTALE DEL PASSIVO</p>	≥ 10%
<p>C COPERTURA DEGLI ONERI FINANZIARI</p> <p>MARGINE OPERATIVO LORDO* / ONERI FINANZIARI LORDI</p> <p><i>* Valore calcolato sottraendo dalla somma algebrica [data dal Fatturato (somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni (art. 2425, lettera A), punto 1) del codice civile) ± le variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti (art. 2425, lettera A), punto 2, del codice civile) ± le variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (art. 2425, lettera B), punto 11, del codice civile) ± le variazioni dei lavori in corso su ordinazione (art. 2425, lettera A), punto 3, del codice civile) ± le variazioni delle immobilizzazioni per lavori interni (art. 2425, lettera A), punto 4, del codice civile) + i contributi in conto esercizio (art. 2425, lettera A), parte del punto 5, del codice civile)], i costi della produzione per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci (art. 2425, lettera B), punto 6, del codice civile), per servizi (art. 2425, lettera B), punto 7, del codice civile), per godimento di beni di terzi (art. 2425, lettera B), punto 8, del codice civile) e del personale (art. 2425, lettera B), punto 9, del codice civile).</i></p>	≥ 2
<p>D INCIDENZA DELLA GESTIONE CARATTERISTICA SULLA PRODUZIONE LORDA VENDIBILE</p> <p>MARGINE OPERATIVO LORDO / PRODUZIONE LORDA VENDIBILE</p>	≥ 8%

- per le imprese in contabilità semplificata o forfettaria

Indice (fonte modello "UNICO" presentato dall'impresa)	Valore riferimento
<p>A [RIM. FINALI + RIM. INIZIALI /2] / PRODUZIONE LORDA VENDIBILE X 365 (GIORNI DI ROTAZIONE DEL MAGAZZINO)</p> <p>A1 MARGINE OPERATIVO NETTO* / PRODUZIONE LORDA VENDIBILE (per le imprese che non presentano la voce rimanenze) * Valore calcolato come differenza del valore relativo al Margine Operativo Lordo e del valore degli Ammortamenti (valore relativo alla voce, riportata nel modello "Unico", Quote di ammortamento)</p>	<p>≤ 180 giorni</p> <p>≥ 7%</p>
<p>B INCIDENZA DELLA GESTIONE CARATTERISTICA SULLA PRODUZIONE LORDA VENDIBILE</p> <p>MARGINE OPERATIVO LORDO* / PRODUZIONE LORDA VENDIBILE</p> <p>*Valore calcolato come differenza del valore relativo al Fatturato (valore relativo alla voce Ricavi di cui alle lett. a) e b) dell'art. 85, comma 1, del TUIR, riportata nel modello "Unico") algebricamente incrementato della differenza tra i valori delle Rimanenze iniziali e Rimanenze finali, ed il valore della somma delle voci, riportate nel modello "Unico", Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci, Spese per lavoro dipendente e assimilato e per lavoro autonomo, Spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore ad euro 516,46 e Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili strumentali</p>	<p>≥ 10%</p>
<p>C INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI SULLA PRODUZIONE LORDA VENDIBILE</p> <p>ONERI FINANZIARI * / PRODUZIONE LORDA VENDIBILE</p> <p>* Valore calcolato come differenza tra oneri finanziari e proventi finanziari risultanti da documenti contabili dell'impresa</p>	<p>≤ 5%</p>
<p>D REDDITIVITÀ</p> <p>UTILE DI ESERCIZIO / PRODUZIONE LORDA VENDIBILE</p>	<p>≥ 5%</p>

b) assegnazione, sulla base dei valori di riferimento, dei seguenti punteggi alle imprese:

- per le imprese in contabilità ordinaria

Valore	Punti
$A \geq 100\%$	3
$50\% < A < 100\%$	2
$0 < A \leq 50\%$	1
$A \leq 0$	0
$B \geq 10\%$	3
$6\% < B < 10\%$	2
$0 < B \leq 6\%$	1
$B \leq 0$	0
$C \geq 2$	3
$2 > C \geq 1,5$	2
$1,5 > C \geq 1$	1
$C < 1$	0
$D \geq 8\%$	3
$8\% > D \geq 5\%$	2
$5\% > D \geq 3\%$	1
$D < 3\%$	0

- per le imprese in contabilità semplificata o forfettaria

Valore	Punti
$A < 180\text{gg}$	3
$180\text{gg} < A < 270\text{gg}$	2
$270\text{gg} < A < 365\text{gg}$	1
$A > 365$	0*
$A1 \geq 7\%$	3
$7\% > A1 \geq 4\%$	2
$4\% > A1 \geq 1\%$	1
$A1 < 1\%$	0
$B \geq 10\%$	3
$10\% > B \geq 6\%$	2
$6\% > B \geq 2\%$	1
$B < 2\%$	0
$C \leq 5\%$	3
$5\% < C \leq 10\%$	2
$10\% < C \leq 15\%$	1
$C > 15\%$	0*
$D \geq 5\%$	3
$5\% > D \geq 3\%$	2
$3\% > D \geq 0\%$	1
$D < 0\%$	0

* Il punteggio è pari a zero anche in tutti i casi in cui la Produzione Lorda Vendibile è pari a zero.

- c) attribuzione alle imprese delle seguenti classi di valutazione, conseguentemente al punteggio conseguito:

Punteggio impresa	CLASSE
12	A
da 9 a 11	B
da 5 ad 8	C
da 2 a 4	D

Le risultanze della valutazione riferita agli ultimi due bilanci approvati o agli ultimi due modelli "UNICO" presentati dall'impresa vengono infine ricondotte alle fasce utilizzate dalla Comunicazione per l'attribuzione dei margini relativi ai finanziamenti;

- d) i risultati della valutazione di cui alle lettere a), b) e c) riferiti agli ultimi due bilanci approvati (per le imprese in contabilità ordinaria) o agli ultimi due modelli "UNICO" presentati dalle imprese in contabilità semplificata o forfettaria sono così ricondotti alle fasce utilizzate dalla Comunicazione per l'attribuzione dei margini relativi ai finanziamenti:

Anno 1	Anno 2	FASCE
A	A	OTTIMO
B	A	
A	B	BUONO
B	B	
C	A	
D	A	
A	C	SODDISFACENTE
B	C	
C	B	
D	B	
D	C	
C	C	
A	D	SCARSO
B	D	
C	D	
D	D	

IL SEGRETARIO GENERALE

L'ASSESSORE ANZIANO

ALLEGATO B

Garanzie	Livello in % sul finanziamento
Elevate	Uguale o superiore al 70%
Normali	Compreso tra il 41% ed il 69 %
Basse	Uguale o inferiore al 40%

Tipologia della garanzia	Valore della garanzia
Ipoteca	100% del valore nominale di perizia
Pegno di titoli non di Stato	60% del valore nominale
Pegno di titoli su titoli di Stato	80% del valore nominale
Privilegio su attrezzature	30% del valore nominale
Fideiussione bancaria o assicurativa	100% del valore nominale
Fideiussione Confidi	60% del valore nominale
Fideiussione personale	50% del valore nominale
Pegno di denaro	100% del valore nominale

IL SEGRETARIO GENERALE

L'ASSESSORE ANZIANO